

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

Verbale n. 98 del 8 luglio 2025

***Certificazione Costituzione del Fondo Salario Accessorio ai sensi art. 40bis,
comma 1, D. Lgs 165/2001***

L'Organo di Revisione

RICHIAMATI:

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;
- l'art. 45, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1/1/2023 e sostituisce e disapplica l'art. 32 del CCRL 15/10/2018;
- l'art. 45, comma 10, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che stabilisce che le voci stipendiali accessorie diverse da quelle costituenti il Fondo salario accessorio a decorrere dal 1/1/2023 continuano ad essere imputate a carico del bilancio degli enti e che la loro quantificazione non è più soggetta a dei tetti di spesa ma solamente ai vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;

- l'art. 45, comma 15 del CCRL che stabilisce espressamente che l'art. 32 CCRL del 15/10/2018 viene interamente sostituito e disapplicato, eliminando pertanto la necessità di certificazione da parte del revisore delle voci stipendiali accessorie a carico del bilancio del comunale, come previsto invece dal precedente art. 32 c. 12;

CONSIDERATO, in merito alla sostenibilità della spesa di personale:

- che la legge regionale 6 novembre 2020, n. 201 ha innovato la L. R. 17 luglio 2015. n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.
- che il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, fra gli altri, *“attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015;*
- che pertanto i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- che in particolare, per quanto riguarda la spesa di personale, gli enti della Regione devono avere un rapporto tra la spesa di personale complessiva di competenza e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto dell'FCDE entro il valore soglia da ultimo con delibera della Giunta Regionale n. 1994 del 23/12/2021;

VISTA la determina n. 278 del 4 luglio 2025 del Responsabile del Servizio Personale del Comune di San Vito di Fagagna con la quale è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025 sulla base dei criteri indicati nelle sopra menzionate norme contrattuali;

RILEVATO quindi che a decorrere dall'esercizio 2023 la quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa e delle altre voci del salario accessorio può essere

fatta sulla base dei criteri indicati dall'art. 45 del CCRL 2019-2021 senza tenere conto di particolari tetti di spesa a condizione che l'ente assicuri la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/2015;

VERIFICATO che nella determina n. 278 del 4 luglio 2025 il Responsabile del Servizio Personale del Comune di San Vito di Fagagna ha correttamente quantificato l'importo disponibile per la contrattazione decentrata integrativa dell'esercizio 2025, di cui è stata dimostrata la sostenibilità finanziaria;

VERIFICATO altresì che la spesa relativa alla costituzione del fondo per l'anno 2025 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027, come da attestazione di copertura finanziaria della Responsabile del Servizio Finanziario;

CERTIFICA

- Che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di San Vito di Fagagna - anno 2025 di cui alla determina n. 278 del 4 luglio 2025 è stato correttamente quantificato sulla base di quanto indicato dalla norma contrattuale;
- Che l'importo così determinato consente all'ente di rispettare il vincolo di cui all'art. 22 L.R. 18/2015 – sostenibilità della spesa di personale.

Maniago, 8 luglio 2025

Il Revisore

(Bellitto dott.ssa Rafaella)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale)